

SPETT.LE
COMUNE DI AVELLINO;
SINDACO DEL COMUNE DI AVELLINO;
GIUNTA MUNICIPALE DEL COMUNE DI AVELLINO;
CONSIGLIO COMUNALE AVELLINO;
SEGRETARIO COMUNE AVELLINO;
SETTORE LAVORI PUBBLICI COMUNE DI AVELLINO
P.ZZA DEL POPOLO N. 1
83100 – AVELLINO (AV)
FATTURAELETTRONICA@CERT.COMUNE.AVELLINO.IT
UFFICIOPROTOCOLLO@CERT.COMUNE.AVELLINO.IT

OGGETTO:

GRAVI FATTI DI MATRICE SOCIALE, AMBIENTALE E SANITARIA INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CITTADINO IN AVELLINO;

ORDINANZA T.A.R. CAMPANIA – SALERNO N. 363 DEL 17.06.2020;

GIUDIZIO R.G.N. 102/2010 TRA: PISANO MARIA + 102 C/ COMUNE DI AVELLINO + 3

RICHIESTA URGENTE ADOZIONE ATTI CONSEQUENZIALI

Il sottoscritto **AVV. CIRO AQUINO**, C.F. QNACRI87A23A509E, del Foro di Avellino, con Studio in Montefredane (AV), alla via Arcella n. 14, C.A.P. 83030, Tel./Fax: 0825/607478, P.E.C.: ciro.aquino@avvocatiavellinopec.it, in qualità di difensore e procuratore dei Sigg.ri Pisano Maria + 102 nel giudizio R.G.N. 102/2020 pendente dinanzi al T.A.R. Campania – Salerno avverso il Comune di Avellino, il Sindaco del Comune di Avellino,

PREMESSO CHE

1. I fatti di cui all'oggetto sono ampiamente noti e possono essere riassunti nei termini che seguono.

Con una serie di Ordinanze contingibili ed urgenti di gennaio/febbraio 2020 il Sindaco del Comune di Avellino ha dapprima sospeso a tempo indeterminato e poi dislocato nell'area di Campo Genova il mercato cittadino bisettimanale.

Gli atti de quo sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. Campania – Salerno da parte di n. 103 ambulanti, nel ricorso R.G.N. 102/2020, con richiesta cautelare monocratica e collegiale, stanti i gravi e plurimi vizi riscontrati, nonché l'idoneità dell'area de quo ad espletare il mercato (per essere contaminata da rifiuti sversati nel corso degli anni, nonché adibita sino a tutto il marzo 2020 ad Isola Ecologica comunale) e la gravissima privazione del reddito e del sostentamento economico.

Il Giudice Amministrativo, con l'Ordinanza cautelare **N. 324 DEL 21.05.2020**, ha ordinato all'A.R.P.A.C. ed al N.O.E. Salerno una verifica della matrice suolo della predetta area di Campo Genova onde verificare la sussistenza di materiali e scorie tossiche/inquinanti, tutt'ora in fase di svolgimento; laddove, invece, dal dì dell'adozione della prima delle citate ordinanze Sindacali (segnatamente, la n. 6 del 04.01.2020), **NON SI È POTUTO ANCORA SVOLGERE UN SOLO GIORNO DI MERCATO NEL COMUNE DI AVELLINO.**

2. Da ultimo, con l'Ordinanza **N. 363 DEL 17.06.2020**, il T.A.R. Campania – Salerno ha confermato la precedente Ordinanza n. 324/2020 con cui era stata disposta la verifica della matrice suolo nell'area di Campo Genova da parte dei tecnici e del personale N.O.E. ed A.R.P.A.C. al fine dell'accertamento dell'eventuale presenza, in loco, di agenti inquinanti e/o tossici ostativi all'insediamento del mercato.

Tuttavia, con il suddetto atto il Giudice Amministrativo, preso altresì atto che le attività de quo si protrarranno per non meno di 45 giorni (salvo ulteriori ritardi/intralci dovuti alla tipologia delle operazioni da espletare e, a quanto consta, dalla complessità dell'indagine in seguito ai primi rilievi parziali), *“Ritenuto, ai sensi dell'art.55, co.10 cpa, che le esigenze contrapposte delle parti possono essere soddisfatte tramite la celere fissazione dell'udienza di merito”*, ha rinviato la causa all'udienza pubblica **AL PROSSIMO 15.10.2020;**

3. Nondimeno, il predetto Giudicante ha statuito che: *“...resta impregiudicato il potere del Comune resistente - sentite, se del caso, le altre competenti autorità - **DI INDIVIDUARE ULTERIORI SEDI MERCATALI, OVVERO DI VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI SUPERARE LE***

**CRITICITÀ RILEVATE DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
AI FINI DEL RIPRISTINO, ANCHE IN VIA PROVVISORIA, DEL MERCATO
NELL'AREA DI PIAZZALE DEGLI IRPINI O IN ALTRA SEDE**, tenuto conto,
*in una prospettiva di equo bilanciamento tra l'interesse dei ricorrenti
all'esercizio dell'attività economica e professionale e l'interesse
primario della tutela della salute pubblica e privata”.*

RILEVATO CHE

4. Le criticità palesate dall'A.S.L. Avellino relativamente all'area di Piazzale degli Irpini sono facilmente superabili e risolvibili dall'Ente (mero implementamento della recinzione perimetrale dell'area ed allestimento di colonnine idrauliche ed elettriche).
5. Sotto altro profilo, in una prospettiva cautelare (per come finanche caldeggiata dallo stesso Giudice Amministrativo nel proprio obiter dictum), le esigenze degli ambulanti possono essere, in questa delicatissima fase, adeguatamente e senz'altro facilmente tutelate e garantite mediante l'allestimento, da parte del Comune di Avellino, nelle more della definizione del giudizio ed impregiudicata ogni decisione sullo stesso, di un'area idonea all'espletamento del mercato, avuto preminentemente riguardo anche ai lunghi mesi che ci separano dalla detta udienza (come detto, il 15.10.2020);
6. Invero, le dette esigenze appaiono non ulteriormente differibili e procrastinabili, anche considerando il lunghissimo tempo (circa 7 mesi) di privazione ingiusta dell'unica fonte di reddito (la chiusura del mercato cittadino risale al lontanissimo 04.01.2020) di circa n. 300 ambulanti;

RILEVATO, DA ULTIMO, CHE

7. L'allestimento, nei termini di cui sopra, di un'area idonea allo svolgimento del mercato e/o dell'area di Piazzale degli Irpini nelle more della definizione del giudizio appare valida, ragionevole ed idonea soluzione anche in una prospettiva **DI CONTENIMENTO DELLE FUTURE ISTANZE RISARCITORIE** di coloro che sono stati ingiustamente privati del lavoro e della loro unica fonte di sostentamento per effetto degli atti oggetto di gravame.

Onde, anche a voler considerare solo tale prospettiva, appare **PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO** quello di contenere e limitare le conseguenze dannose dei propri atti amministrativi che finirebbero per gravare sempre e solo in danno dell'intera collettività avellinese, chiamata indirettamente a ristorarle e risarcirle.

Laddove, invece, i responsabili degli atti e dei danni saranno senz'altro chiamati a giustificare il proprio operato dinnanzi alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, già ampiamente informate dei fatti che precedono.

8. Sebbene in passato, come pure di recente, il comportamento dell'Amministrazione comunale è parso a chi scrive, e non solo, indifferente rispetto alle prospettate esigenze, ci si auspica fortemente, nelle prospettive sopra delineate, un sincero e propositivo cambio di rotta, affinché possano risolversi, seppur temporaneamente, le problematiche insorte anche in una prospettiva di progressiva e definitiva distensione delle contrapposte esigenze.
9. Invero, l'attività mercatale costituisce l'unica fonte di sostentamento per i ricorrenti e le rispettive famiglie, e dei loro figli minori, che ad oggi si trovano improvvisamente privati di vitali fonti di reddito, nonché esposti ad una sospensione dell'attività a tempo indeterminato, con gravissimo pregiudizio alle loro primarie esigenze. A ciò aggiungasi l'incalcolabile danno da perdita dell'avviamento commerciale, ormai conclamato per effetto della privazione dell'attività per circa 7 mesi.

Ma non è tutto.

Gli ambulanti, infatti, in regola con il pagamento di imposte e tributi al Comune di Avellino per l'espletamento dell'attività de quo, oltre a vedersi privati dell'attività economica che li sostiene, danno a loro volta lavoro ad una miriade di soggetti impiegati quotidianamente nello svolgimento del commercio mercatale (carico e scarico automezzi, allestimento stands, vendita di prodotti al dettaglio), nonché fornitori di materie prime quali agricoltori, produttori, coltivatori diretti, allevatori di bestiame, i quali tutti si vedono

direttamente e indirettamente, coinvolti, in uno alle rispettive famiglie, dagli effetti dei provvedimenti oggetti di gravame.

Sotto altro aspetto, la chiusura dell'area mercatale arreca pregiudizio anche agli utenti finali e **ALLA CITTADINANZA AVELLINESE TUTTA** la quale, recandosi nei predetti luoghi per l'acquisto di beni e prodotti anche di primaria necessità, si vede privata di tali forme di approvvigionamento, con grave mutamento delle rispettive abitudini di vita.

Tanto premesso l'Avv. Ciro Aquino, ut supra, visto che le esigenze dei suddetti ricorrenti non sono ancora procrastinabili,

CHIEDE

- **AL COMUNE DI AVELLINO;**
- **AL SINDACO DEL COMUNE DI AVELLINO;**
- **ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI AVELLINO;**
- **AL CONSIGLIO COMUNALE DI AVELLINO;**
- **AL SEGRETARIO DEL COMUNE DI AVELLINO;**
- **AL COMPETENTE DIRIGENTE DEL COMUNE DI AVELLINO,** ciascuno nei limiti delle proprie competenze, poteri e responsabilità:
 1. Di non procrastinare ulteriormente le conseguenze dannose dei propri atti amministrativi.
Per l'effetto,
 2. Di individuare, **AD HORAS**, un'area **IDONEA** sul territorio comunale onde **CONSENTIRE, AD HORAS, LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO BISETTIMANALE.**
 3. Conseguentemente, allestire e mettere a disposizione **AD HORAS** la detta area agli ambulanti per l'esercizio delle loro attività ad oggi ingiustamente precluse.
 4. In alternativa, ripristinare l'attività mercatale in Piazzale degli Irpini (anche mediante la rotazione turnaria con lo stallo degli autobus), previo implementamento della stessa secondo le prescrizioni a suo tempo rese dall'A.S.L. Avellino.

Con l'ulteriore avvertimento che, in difetto, sarà dato ulteriore impulso agli atti processuali e sostanziali volti al **RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI** subiti, alla punizione, in sede penale e contabile, dei colpevoli e per la declaratoria di illegittimità degli atti adottati.

La presente anche al fine di tutelare e salvaguardare i primari interessi della tutela della **SALUTE, DELL'IGIENE PUBBLICA E DELLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE RISORSE ECONOMICHE**, e per l'accertamento della sussistenza di **DANNI AMBIENTALI, IGIENICO-SANITARI, ED ERARIALI, NONCHÉ SULLA COMMISSIONE DI EVENTUALI REATI**, e conseguire la giusta punizione di coloro che verranno individuati quali eventuali responsabili.

Con l'occasione, deferenti ossequi.

Avellino, 19 giugno 2020.

Avv. Ciro Aquino